



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E VANTAGGI ECONOMICI
DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di di qualsiasi genere, anche sotto forma di concessione in uso di beni e servizi, a persone, Enti Pubblici e privati anche se non riconosciuti sia a quelle Associazioni, Enti, ecc. che siano iscritti all'Albo delle associazioni di cui all'art. 51 dello Statuto del Comune di Londa.

ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO

1 - L'Amministrazione comunale su domanda degli interessati interviene, secondo la propria competenza e possibilita', nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

2 - Gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi che in materia dovranno risultare dalla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, e possono essere concessi solo in funzione di attivita', interventi, iniziative e manifestazioni che interessino la comunita' locale.

3 - I contributi e vantaggi economici, fatta eccezione per i sussidi, non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura esclusivamente privata, ne' essere disposti a favore di soggetti i quali esercitano l'attivita' o gli interventi, per i quali i contributi sono richiesti, a scopo di lucro.

ART. 3 - NATURA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1 - Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto e d iattivita'; in ogni caso il fine per il quale l'intervento e' richiesto dovra' essere specificato e determinato nonche' rispondente, fatta eccezione per i sussidi, a interesse della collettivita'.

2 - La misura del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l'interesse, di cui il beneficiario e' portatore, ha per la comunita' e comunque non



potra' superare il costo effettivo dell'attivita' che il richiedente intende realizzare.

3 - Qualora nelle proposte e progetti presentati da Enti od Associazioni che operano nel settore di cui all'art. 2 siano individuate finalita' e metodi riconducibili ad interessi e a linee di attivita' proprie dell'Amministrazione comunale, l'intervento potra' coprire anche per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa, nell'ammontare determinato dalle previsioni sottoposte dal soggetto richiedente a richiesta di contributo purché la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario da parte di terzi.

4 - L'intervento del Comune non potra' in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale qualunque ne possa essere la causa o il motivo.

5 - Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilita' alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

ART. 4 - DOMANDA

1 - I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi nonche' alle altre forme di sostegno economico-finanziario devono rivolgere apposita domanda, contenere motivazione dettagliata e, se nel caso, documentata delle ragioni che sono a fondamento della richiesta.

2 - Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza e urgenza.

3 - Qualora l'Ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovra' nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, cosi' come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974, n. 115 modificato con l'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659.

4 - Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorra il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovra' altresì contenere:



COMUNE DI LONDA

PROVINCIA DI FIRENZE

- a) generalita' della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, ditta o ragione sociale dell'impresa nonche' generalita' delle persone che legalmente li rappresentano;
- b) l'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente postale intestato al soggetto richiedente;
- c) descrizione dell'iniziativa o del programma di attivita' per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa analitica previsione di spesa nonche' di eventuali contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima e dell'autofinanziamento;
- d) espressa accettazione delle norme contenute dal regolamento.

5 - Nel caso in cui l'Ente beneficiario abbia in un precedente esercizio ricevuto un contributo dal Comune dovra' presentare il rendiconto unitamente alla richiesta del nuovo contributo o indicare gli estremi dell'avvenuta presentazione qualora questa risulti gia' effettuata.

6 - La concessione del contributo e' subordinata alla sottoscrizione da parte del presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione delle dichiarazioni allegate al presente regolamento.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

1 - A corredo della domanda dovra' essere trasmessa la seguente documentazione:

a) da parte dei soggetti per i quali sono previsti, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo nonche' comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione e' necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero del conto corrente postale del soggetto richiedente.

Per i soggetti che risultano aver gia' prodotto al Comune in occasione di precedenti richieste la copia dello statuto e dell'atto costitutivo o che siano iscritti all'Albo delle Associazioni, in luogo di essi va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilita' dello statuto.

b) da parte dei soggetti svolgenti attivita' imprenditoriale, la dichiarazione sostitutiva di cui al 9 comma dell'art. 10 quinquies della Legge 31.5.1965 n. 575 aggiunto con l'art. 7 della Legge 19.3.1990, n. 55.

2 - Per gli Enti Locali territoriali ed altri Enti pubblici in luogo della documentazione di cui alla lett. a) del precedente primo comma e' richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.



ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1 - L'istruttoria della domanda di contributo viene effettuata dall'Ufficio cui e' attribuita la competenza o comunque all'iniziativa che il richiedente intende realizzare.

2 - In tale fase dovranno essere rilevati i contributi eventualmente concessi in precedenza al medesimo soggetto durante l'anno.

3 - L'Amministrazione si riserva di predisporre apposite schede per la rilevazione dei dati necessari all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi.

ART. 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1 - La Giunta Comunale, tenuto conto dell'istruttoria della domanda e delle risorse disponibili in bilancio, delibera la concessione del contributo a vantaggio economico stabilendo l'importo assegnato e le modalita' di erogazione, escludendo le istanze risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento e dando la precedenza a Enti e Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 51 dello Statuto del Comune.

2 - La Giunta, ove ne ravvisi la necessita', prima di decidere l'esclusione puo' richiedere ulteriori verifiche o integrazioni di documentazione.

3 - La concessione del contributo o vantaggio economico disposta dalla Giunta e' subordinata all'impegno di utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui e' stato concesso e a tal fine dovra' essere resa idonea dichiarazione da parte dell'interessato.

ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1 - Quando il beneficio economico consiste nell'erogazione di una somma di denaro detta erogazione puo' essere ripartita in due o piu' quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attivita', le altre, a seguito della positiva valutazione da parte del Responsabile del Servizio competente circa la persistente idoneita' dell'attivita' a soddisfare un pubblico interesse, a misura dell'avanzamento dell'attivita' stessa e l'ultima a conclusione della medesima.

2 - L'erogazione della somma puo' tuttavia avvenire in unica soluzione quando cio' risulti necessario in relazione alla natura dell'attivita' da svolgere.



COMUNE DI LONDA

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 9 - RENDICONTO

1 - A conclusione della attivita' per le quali e' stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 Dicembre ad esse successive; i soggetti che hanno usufruito dei contributi comunali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto da parte di contributo eventualmente non speso.

2 - Ove manifestazioni per le quali e' stato richiesto il contributo non dovessero essere piu' effettuate, dovra' essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

3 - Del rendiconto di cui al precedente primo comma dovra' essere preso atto con delibera di Giunta che dovra' prevedere anche il reintroito dell'eventuale parte di contributo non speso.

4 - La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente titolo comportano la decadenza di diritto dell'assegnazione del contributo nonche' la conclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.-

=====0000000=====



D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto
nella sua qualita' di legale rappresentante dell'Associazione
(Comitato) con sede in
..... Via
tel. n. ad integrazione della domanda di
contributo inoltrata all'Amministrazione Comunale di Londa con
lettera del prot. n. dichiara
sotto la propria responsabilita':

1 - non persegue scopo di lucro

(allegare copia dello statuto dell'Associazione approvato in
data non inferiore al semestre precedente la richie-
sta dell'intervento)

ANNOTAZIONI

2 - non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di
alcun partito, cosi' come previsto dall'art. 7 della Legge
2.5.1976 n. 115 e dell'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659

ANNOTAZIONI

3 - si impegna ad utilizzare il contributo richiesto per gli
scopi per i quali sara' eventualmente concesso dandone
successivo rendiconto

ANNOTAZIONI



4 - ha ricevuto / non ha ricevuto un contributo dal Comune
 in un precedente esercizio finanziario
 (in caso positivo allegare il rendiconto, accompagnato
 dalle copie delle note di spesa e sottoscritto dal Presi-
 dente e dal Tesoriere o analoga figura dell'Associazione,
 oppure citare gli estremi della presentazione del medesimo
 qualora gia' effettuata)

ANNOTAZIONI

Dichiara altresì, sempre sotto la propria responsabilita':

5 - che il contributo, a fondo perduto, e' richiesto dall'Asso-
 ciazione / Comitato predatta/o al fine di

 (indicare le finalita' sociali in modo specifico e determina-
 to)

ANNOTAZIONI

6 - che il contributo, quale partecipazione del Comune alle spese
 di organizzazione dell'iniziativa
 e' richiesto in
 particolare al fine di
 (indicare le necessita' organizzative in modo specifico e de-
 terminato)

ANNOTAZIONI

Data

Il fede

.....
 (firma leggibile)